

## A.T.C. FO-2

REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEI FONDI DESTINATI AI CONTRIBUTI PER DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA E ALL'ACQUISTO DEI MEZZI DI PREVENZIONE DA FORNIRE IN COMODATO AGLI AGRICOLTORI AVENTI DIRITTO NONCHE' ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE.

1. Sono istituiti presso l'A.T.C. FO-2 specifici fondi destinati al contributo per i danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole sul territorio di competenza e all'acquisto di mezzi di prevenzione.

### a) FONDO CONTRIBUTI PER DANNI

Il fondo è destinato, entro i limiti di disponibilità delle risorse, a far fronte alle richieste pervenute dai soggetti aventi diritto inerenti ai danni arrecati da specie cacciabili alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni coltivati e pascoli.

Le risorse destinate al fondo, dovranno servire anche alla copertura dei costi sostenuti dall'A.T.C. per la quantificazione e l'accertamento dei medesimi.

### b) FONDO PER L'ACQUISTO O LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLA PREVENZIONE

Il fondo è destinato all'acquisto di mezzi di prevenzione danni da concedere in comodato agli agricoltori aventi diritto, nonché alla concessione di contributi all'acquisto di mezzi di prevenzione da parte degli agricoltori stessi, nei casi in cui l'A.T.C. lo ritenga conveniente.

### c) AMMONTARE DEL FONDO E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'ammontare dei fondi è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo dell'A.T.C., in occasione dell'approvazione del Bilancio

Preventivo ed è confermato dall'Assemblea dell'A.T.C. in occasione dell'approvazione del Bilancio stesso. La quota destinata a contributo dei danni causati dalla fauna selvatica è attribuita entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziarie iscritte a bilancio in base agli importi accertati al 31.12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo può, nel corso del periodo di bilancio, a fronte di situazioni particolari e straordinarie, provvedere all'aumento delle risorse (qualora disponibili). Per il primo anno (quello in corso all'approvazione del regolamento), vengono destinate ai fondi le risorse previste dal Bilancio di Previsione in essere alle voci prevenzione e contributo danni.

L'erogazione dei contributi riconosciuti, avverrà entro la prima decade di maggio dell'anno successivo al verificarsi dell'evento, e comunque a seguito dell'approvazione del Bilancio Consuntivo da parte del Consiglio Direttivo.

## 2. Beneficiari dei contributi per prevenzione e contributi per danni

Possono richiedere i materiali di prevenzione e/o i contributi per la prevenzione e per danni alle colture agricole, esclusivamente gli Imprenditori Agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, muniti di partita IVA e regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.

L'Imprenditore agricolo deve inoltre essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole della regione Emilia-Romagna di cui al RR n. 17/2003 con posizione debitamente validata.

## 3. Colture e attività agricole oggetto di prevenzione e contributo per danni

Possono essere oggetto di intervento esclusivamente le produzioni agricole e le opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo

di cui il richiedente abbia regolare titolo di conduzione inserito nell'anagrafe delle aziende agricole regionale.

#### 4. Prevenzione dei danni da fauna selvatica

##### *4.1 Interventi di prevenzione*

Al fine di contenere i danni alle produzioni agricole negli ambiti di propria competenza gli A.T.C., sulla base dell'analisi degli eventi dannosi opportunamente georeferenziati, dei verbali di accertamento ed in particolare laddove, in presenza di colture potenzialmente danneggiabili, accertino un'elevata densità agro-forestale di fauna selvatica provvedono a pianificare e programmare idonea attività di prevenzione, individuando anche zone prioritarie di intervento tenendo conto delle tipologie di colture e delle superfici aziendali. L'A.T.C. si impegna a dare assistenza agli agricoltori utilizzando i selettori, i componenti delle squadre/gruppi di caccia collettiva ed i cacciatori volontari.

##### *4.1.1 Fornitura materiali di prevenzione*

Gli A.T.C. possono provvedere , anche su richiesta del conduttore del fondo agricolo, a mettere a disposizione adeguati sistemi di prevenzione.

La posa in opera, la manutenzione e la corretta custodia del materiale di prevenzione è a carico degli interessati.

La consegna di tale materiale ed attrezzatura sarà verbalizzata e dovrà essere riconsegnata allorquando avrà terminato lo scopo per il quale è stata consegnata. Saranno a carico dell'utilizzatore i costi per la mancata riconsegna.

L'azione di prevenzione può essere esercitata mediante:

a) protezione meccanica con recinzioni perimetrali in rete metallica, recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico, reti anti-uccello;

- b) protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica a bassa intensità;
- c) protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore di ampiezza variabile, apparecchi radio, apparecchi con emissione di grida registrate di allarme o di stress;
- d) protezione chimica con l'uso di sostanze repellenti, tali da non arrecare danni alla salute delle persone e degli animali, che agiscono sul gusto e/o sull'olfatto dell'animale.
- e) protezioni visive con sagome, palloni, nastri olografici e qualunque azione e mezzo utile allo scopo.

La mancata installazione dei mezzi di prevenzione, il rifiuto, l'inadeguato utilizzo dei medesimi (es. altezza filo non rispettata, batteria scarica) il non mantenimento in essere del sistema di prevenzione, una volta verificate da parte degli operatori dell'A.T.C. o dal personale volontario che collabora con l'A.T.C., con conseguente materiale fotografico a supporto, ESCLUDE QUALSIASI FUTURA RESPONSABILITÀ' DEL MEDESIMO A.T.C. E LO ESONERA DALLA CORRESPONSIONE DI QUALSIASI CONTRIBUTO PER DANNI ARRECATI DAI SELVATICI.

Qualsiasi azione di prevenzione verrà concordata tra azienda agricola interessata e l'A.T.C.

#### *4.2 Domanda di prevenzione*

I conduttori dei fondi agricoli interessati ad attuare azioni di prevenzione possono richiedere all'A.T.C. il materiale di prevenzione da mettere in opera e mantenere a proprio carico, presentando specifica domanda (in allegato la modulistica) utilizzando anche l'invio tramite posta elettronica.

Sarà compito dell'A.T.C. a seguito di sopralluogo e verifica da parte di personale incaricato e debitamente formato, provvedere alla definizione del materiale idoneo allo scopo.

Non sono ammesse richieste per interventi di prevenzione per i quali i provvedimenti comunitari e nazionali prevedono contributi finalizzati a tale scopo.

## 5. Danni da fauna selvatica

### *5.1 Domanda di contributo per i danni*

L'imprenditore che ha subito un danno da fauna selvatica il cui onere sia a carico dell'A.T.C., deve presentare la relativa domanda in tempo utile alla verifica del danno e comunque almeno 10 giorni di calendario prima del raccolto. Nell'eventualità straordinaria di danni subiti nei giorni imminenti al raccolto, l'A.T.C. si impegna, nei limiti del possibile, a prendere in carico domande di richiesta di contributo, purché vi siano i tempi tecnici necessari per una corretta verifica del danno da parte del perito incaricato.

- Le domande vanno presentate presso gli uffici del Comitato di Coordinamento o tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail: [atcfc@libero.it](mailto:atcfc@libero.it)

Nella parte relativa alla descrizione delle produzioni danneggiate vanno riportati gli appezzamenti oggetto di richiesta di contributo specificando la superficie e la coltura danneggiata, la data presunta di raccolta e i riferimenti catastali degli stessi (non verranno presi in considerazione in fase di perizia, altri appezzamenti che non risultino espressamente riportati in domanda, anche se danneggiati ed anche domande preventive e generiche su tutta la proprietà ove non vengano segnalate le particelle effettivamente interessate dal danno).

<p><b>DEPOSITO CAUZIONALE</b> Al momento della domanda di sopralluogo il proprietario o conduttore del terreno deve allegare alla richiesta un versamento pari a Euro 100,00; tale importo sarà interamente restituito a condizione che a seguito della verifica del perito incaricato, il danno stimato sia superiore alla cifra di 100,00</p>
---

Euro. Qualora la valutazione del danno sia inferiore o nulla, la somma verrà trattenuta dall'A.T.C. per la copertura delle spese di perizia. Il mancato versamento è causa di esclusione della domanda. Nel caso in cui la copia del bollettino non sia allegata alla domanda, la pratica sarà processata non appena si prenderà visione del pagamento effettuato e da tale momento decorreranno i 10 giorni previsti. In alternativa al bollettino postale è possibile effettuare il pagamento della cauzione anche tramite bonifico bancario (IBAN indicato nel modulo di domanda) allegando contestualmente alla domanda la ricevuta del pagamento effettuato.

Segnalazioni e/o domande pervenute all'A.T.C. in data tale da pregiudicare le verifiche e le valutazioni di cui al successivo punto 6. non potranno essere ammesse al contributo.

### *5.2 Cause di esclusione*

Non possono essere ammessi a contributo:

- i danni non sottoposti a perizia tecnica da parte del personale incaricato dall'A.T.C. ;

- le richieste pervenute in tempi che non consentono la verifica in campo del danno da parte del tecnico;

- i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte o comunque manomesse;

i danni a produzioni agricole vegetali non consentite dalle disposizioni vigenti;

- i danni subiti a seguito della non ottemperanza all'azione di prevenzione indicata dall'A.T.C per la quale l'imprenditore è obbligato a farne richiesta, dell'inadeguato utilizzo dei mezzi di prevenzione ovvero quando il produttore, pur avendo avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito; Fatti salvi eventuali casi in cui la valutazione dell'operatore o del perito in accordo con l'agricoltore interessato stabiliscano l'impossibilità della messa in opera dei mezzi di prevenzione stessi.
- i danni alle colture evidentemente invase da piante infestanti o colpite da eventi meteorologici, protratto

periodo ad alta nevosità, frane, siccità ecc. Tali da pregiudicare la normale produzione.

- I danni provocati da animali domestici
- Saranno escluse le richieste con perizia di parte eseguita dal solo tecnico dell'azienda qualora tale perizia sia eseguita senza la presenza del perito dell'ATC competente il quale deve redigere apposita separata perizia, che sarà quella che verrà presa in considerazione dall'A.T.C.

## 6 Perizia del danno

L'attività peritale del danno, obbligatoria su qualsiasi tipologia ed entità di danno, viene effettuata dall'A.T.C. con professionisti adeguatamente formati in materia agronomica e faunistica; e comunque da tecnici abilitati alla professione (agronomo, perito agrario, agrotecnico o geometra) a fronte di apposite convenzioni

### *6.1 Accertamento*

L'A.T.C. - come previsto all'art. 26, comma 3, della Legge n. 157/92 - provvede, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o comunque prima del raccolto, ad accertare la sussistenza del danno e la specie responsabile.

Qualora entro 30 giorni dalla data del protocollo della domanda di contributo non sia stato effettuato il rilievo da parte del Tecnico incaricato o qualora si ravvisino particolari esigenze o urgenze di sopralluogo, si invita il richiedente a contattare la sede dell'A.T.C. (telefono 0543/777289) per sollecitare l'intervento del perito.

Qualora il richiedente abbia l'intenzione di farsi assistere da un proprio tecnico avente titolo, ha l'obbligo di rendere noto il nominativo e fornire al tecnico dell'A.T.C. copia della lettera d'incarico, recapiti e numeri telefonici del perito incaricato.

Il tecnico incaricato dall'A.T.C. all'accertamento del danno è tenuto a redigere apposito verbale di sopralluogo e a corredarlo di idonea documentazione dell'evento dannoso con i seguenti contenuti e documenti minimi o comunque di tutti i riferimenti che riterrà utile ed opportuno alla definizione del danno:

- georeferenziazione e documentazione fotografica;
- quantificazione del danno materiale;
- cause che lo hanno provocato; (obbligo di indicare la specie che ha causato il danno);
- valutazioni relative al rispetto delle tecniche colturali previste per la produzione oggetto di danno o dello stato di conservazione della produzione danneggiata;
- eventuale influenza di eventi naturali o di agenti patogeni che possano aver influito negativamente sulla medesima produzione;
- tipologia di prevenzione attuata, idoneità rispetto alla specie responsabile del danno e stato di conservazione.

L'accertamento del danno deve essere effettuato previo preavviso al fine di consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato.

Successivi rilievi possono essere effettuati dal tecnico incaricato dell'A.T.C. anche in assenza del richiedente, qualora lo stesso ne ravvisi la necessità.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il perito dell'A.T.C. può richiedere copie di DDT, fatture di vendita, o quant'altro ritenga necessario alla definizione del danno ed il richiedente ha l'obbligo di fornire quanto richiesto nei tempi e nelle modalità richieste dallo stesso.

Il verbale di accertamento va firmato dalle parti e se non concorde va indicata la motivazione da parte del richiedente. Tale verbale indicherà la constatazione del danno stabilendo le relative quantità.



Il tecnico incaricato dell'accertamento, in assenza di sistemi di protezione delle colture, valuta, anche in presenza all'imprenditore agricolo, la soluzione più idonea al fine di prevenire i danni da fauna selvatica.

## *6.2 Valutazione economica del danno arrecato*

### *6.2.1 Produzioni agricole esclusi gli allevamenti ittici*

Gli importi spettanti agli aventi diritto vengono determinati dal perito liquidatore sulla base dell'accertamento effettuato, con riferimento ai prezzi di mercato dell'annata agraria.

Nello specifico si farà riferimento alle quotazioni della CCIAA di Forlì, considerando la media dei prezzi del periodo dell'anno interessato alla commercializzazione della produzione interessata, detratte le spese non sostenute, facendo riferimento ai prezziari delle Associazioni di contoterzisti operanti in zona.

Per quanto riguarda "le spese non sostenute" per le aziende che sono in possesso di specifica attrezzatura per la raccolta verranno tenuti in considerazione i costi realmente sostenuti

Per gli agricoltori che sottoscrivono regolari contratti di produzione e ne consegnano copia al perito al momento del sopralluogo, si farà riferimento ai prezzi liquidati come risultanti da regolare fattura da presentare entro il 15 novembre di ogni anno.

### *6.2.2 Opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo*

La stima dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, viene effettuata anche con riferimento al "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura" o comunque con metodologia che di volta in volta il perito dell'A.T.C. riterrà più idonea.

## *6.3 Gestione dei dati raccolti*

I periti incaricati dagli ATC allo svolgimento della valutazione dei danni arrecati alle coltivazioni agricole dalla fauna selvatica, sono tenuti a popolare la banca dati presente presso il sistema informatico dell'ATC, nello specifico l'applicativo

all'uopo predisposto e disponibile tramite Dropbox (o altre modalità concordate).

La banca dati (Data Base) deve essere popolata, utilizzandone le funzioni disponibili, contestualmente alla valutazione del danno, con i seguenti dati:

Azienda (CUAA), ATC, Data, N. protocollo, Comune, Fascia altitudinale, Coltura danneggiata, Superficie coltura danneggiata, % complessiva del danneggiato o in alternativa, € valore danneggiamento stimato a forfait, Coordinate X e Y (in formato WGS 84 - Google Earth cioè ETRF 89 geografiche, in gradi decimali, a titolo di esempio: la piazza A. Saffi Forlì ha le seguenti coordinate X (Lon) 12.04097 Y (Lat) 44.222587 e utilizzando solo il punto e non la virgola), Specie o speci che ha/hanno cagionato il danno (qualora il danno fosse causato da più specie si dovranno compilare più campi), indicando per ogni specie la percentuale di danno causata sul totale.

#### 7 Commissioni danni

I periti incaricati dagli ATC allo svolgimento della valutazione dei danni arrecati alle coltivazioni agricole dalla fauna selvatica sono tenuti, nei tempi e nelle modalità ritenute opportune (e comunque nei tempi utili alla definizione economica dei danni, entro il mese di novembre dell'anno) a definire i valori economici in termini di rese/colture nei vari ATC/fasce altitudinali basandosi sui dati desunti dalle realtà territoriali dell'annata agraria, dai mercuriali della Camera di Commercio per le produzioni dell'anno, dai tariffari per le lavorazioni meccanico-agricole conto terzi delle Associazioni contoterzisti presenti sul territorio. Gli esiti delle valutazioni effettuate saranno comunicati dall'A.T.C. agli interessati all'indirizzo mail o PEC comunicato in sede di presentazione della domanda indicativamente entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Consiglio si impegna ad integrare il presente Regolamento con l'introduzione dell'utilizzo dei droni, qualora l'attuazione posta in essere dalla Regione fornisca un esito positivo e la tecnologia

e le risorse lo consentano, andando a regolamentare l'utilizzo degli stessi per il rilievo dei danni nei casi in cui consentano di fornire un valore aggiunto rispetto alla tradizionale rilevazione.

***Regolamento approvato nell'Assemblea in data 17-11-2022***